

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4244

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANZO, TRUZZI, ARMANI, CERUTI CARLO, DE LEONARDIS, FORNALE, GERBINO, IMPERIALE, LETTIERI, MENGOZZI, NEGRARI, PALA, PREARO, RADI, RINALDI, SCARASCIA MUGNOZZA, STELLA, BIANCHI FORTUNATO**

*Presentata il 13 luglio 1967*

Integrazione delle norme di cui all'articolo 2  
della legge sul credito agrario del 5 luglio 1928, n. 1760

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporre alla benevola ed urgente considerazione del Parlamento, intende includere fra le operazioni di credito agrario le anticipazioni che si accorderanno a produttori singoli ed associati, sotto qualsiasi forma, sull'importo delle restituzioni a prodotti agricoli e zootecnici esportati.

Pare ovvio sottolineare che, essendo le restituzioni contemplate dalle recenti norme comunitarie, non potevano le stesse essere previste nell'elencazione di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Come è noto, l'importo delle restituzioni è liquidato dal Governo a distanza anche di molti mesi dalla data dell'effettiva esportazione, la qual cosa rappresenta un gravame

molto pesante per quei produttori singoli od associati od organizzati in cooperative o consorzi che intendono collocare all'estero le loro produzioni trasformate.

Riteniamo anzi debbasi considerare di particolare merito l'attività di chi sa giungere con il proprio prodotto oltre le frontiere e conformemente alle esortazioni ed agli incoraggiamenti rivolti ai produttori stessi.

Per quanto riguarda le restituzioni, è il Governo che è tenuto a fissare l'importo delle medesime sulla scorta delle disposizioni che volta per volta, prodotto per prodotto, saranno stabilite dagli organi comunitari.

Queste, onorevoli colleghi, le considerazioni che giustificano la presentazione della proposta di legge e che sottoponiamo alla vostra cortese attenzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le anticipazioni accordate ad aziende agricole, singole od associate sotto qualsiasi forma, sull'importo delle restituzioni per i prodotti agricoli e zootecnici esportati rientrano, a

tutti gli effetti, fra le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 2 n. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le anticipazioni di cui al precedente comma avranno scadenza all'atto del pagamento della restituzione alle aziende esportatrici e saranno garantite contro cessione del credito da parte delle aziende medesime od in altre forme ritenute idonee.